

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE FANO ASSISTENZA E SERVIZI A R.L. IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FANO PS VIA SAN FRANCESCO
D'ASSISI 55

Numero REA: PS - 183158

Codice fiscale: 02456430418

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-07-2011 - Statuto completo	2
--	---

	delegato a curare le pratiche occorrenti per la legale costi-	
	tuzione della società e richieste per l'ottenimento delle a-	
	gevolazioni fiscali previste dalla legge, inclusa l'iscrizio-	
	ne nell'apposito Albo delle società cooperative.	
	VI) Le spese del presente atto e quelle inerenti alla costi-	
	tuzione della società, dell'importo globale approssimativo di	
	euro 1.200,00 (milleduecento/00) cedono a carico della so-	
	cietà.	
	VII) La società viene costituita sotto la piena osservanza	
	delle disposizioni che precedono e di quelle stabilite nello	
	Statuto sociale qui di seguito riportato:	
	STATUTO	
	TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1	
	La società ha la seguente denominazione sociale:	
	"COOPERATIVA SOCIALE FANO ASSISTENZA E SERVIZI A R.L."	
	(in breve anche "COFASS COOP. SOC. A R.L.")	
	ART. 2	
	La Cooperativa ha sede nel comune di Fano (PU).	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale.	
	La società potrà istituire sedi secondarie, filiali, deposi-	
	ti, uffici amministrativi e comunque locali destinati all'e-	
	sercizio dell'attività sociale, sia in Italia che all'estero.	
	ART. 3	
	4	

	La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) di-	
	cembre 2050 (duemilacinquanta) salvo proroga o anticipato	
	scioglimento nei modi e termini di legge.	
	TITOLO II MODELLO SOCIETARIO - MUTUALITA' PREVALENTE - SCOPO	
	- OGGETTO -	
	ART. 4	
	Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e	
	delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizio-	
	ni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto	
	compatibili, ai sensi dell'art. 2519, u.c., cod. civ..	
	Qualora ai sensi di legge la società dovrà essere disciplina-	
	ta dalle disposizioni in materia di società per azioni do-	
	vranno essere adottate le necessarie modifiche al presente	
	statuto sociale.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio.	
	A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i	
	principi della mutualità prevalente e quindi troveranno ap-	
	plicazione nella cooperativa:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	5	

	riore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi;	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci coope-	
	ratori;	
	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	ART. 5	
	La società ha scopo mutualistico e non di lucro.	
	Ai sensi dell'art. 1, legge 8 novembre 1991, n.ro 381, la so-	
	cietà intende perseguire l'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadi-	
	ni attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educa-	
	tivi.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i	
	soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge od in forma autonoma ovvero in	
	qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico,	
	fermo restando quanto previsto per i "soci volontari" dal-	
	l'art. 2, legge 8 novembre 1991, n.ro 381, o da ogni altra	
	norma di legge applicabile.	
	La Cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci,	
	che presteranno la loro opera in forma subordinata od in al-	
	6	

	tra forma consentita dall'ordinamento giuridico.	
	I rapporti tra la società e i soci saranno disciplinati da	
	Regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti	
	allo svolgimento dell'attività mutualistica tra società e so-	
	ci e che saranno predisposti dall'organo amministrativo e ap-	
	provati dall'assemblea dei soci ai sensi di legge. I regola-	
	menti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico	
	dovranno prevedere il principio della parità di trattamento	
	tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla coopera-	
	tiva e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito del-	
	le leggi in materia, fermo restando quanto previsto per i	
	"soci volontari" dall'art. 2, legge 8 novembre 1991, n.ro	
	381.	
	La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con ter-	
	zi, fermo restando il rispetto di ogni norma cui è subordi-	
	nato il conseguimento del carattere di mutualità prevalente.	
	Nel rispetto delle norme di cui alla sopracitata legge	
	381/1991, ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. e trans.	
	cod. civ., la presente cooperativa sociale è dunque conside-	
	rata cooperativa a mutualità prevalente.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-	
	mento del movimento cooperativo unitario italiano.	
	La Cooperativa può dunque aderire ad organismi economici o	
	sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, coope-	
	7	

	rativistiche, di lavoro e di servizi.	
	L'adesione agli organismi ed enti, saranno deliberate	
	dall'organo amministrativo	
	ART. 6	
	6.1. Oggetto della cooperativa è la gestione di servizi so-	
	cio-sanitari ed educativi volti alla promozione umana e alla	
	integrazione sociale dei cittadini	
	La cooperativa ha ad oggetto l'esercizio, in proprio e/o in	
	convenzione con enti pubblici e privati, dell'attività di:	
	- promozione, organizzazione, realizzazione, gestione di:	
	--Comunità alloggio, case famiglia, centri socio - terapeuti-	
	ci, centri riabilitativi, centri sociali, centri culturali	
	ed artistico-culturali, case di riposo per anziani, presidi	
	sanitari, comunità terapeutiche, soggiorni climatici, asili	
	nido e baby parking, scuole per l'infanzia;	
	- prestazione di servizi di assistenza e sostegno sociale e	
	culturale nel territorio, anche a domicilio e presso le isti-	
	tuzioni scolastiche pubbliche e private; di assistenze e con-	
	sulenze socio sanitarie ed infermieristiche ad ammalati ed	
	infermi presso le loro abitazioni e presso enti ospedalieri	
	pubblici e privati, e trasporti sanitari autorizzati e pro-	
	grammati anche in convenzione con enti e strutture pubbliche.	
	Le attività di cui sopra potranno essere esercitate anche at-	
	traverso la gestione di spiagge in concessione (ai sensi di	
	legge).	
	8	

	6.2 La cooperativa potrà altresì promuovere, organizzare e	
	gestire corsi di formazione, convegni, congressi e seminari	
	riguardanti temi pertinenti le sopra elencate attività, la	
	cui realizzazione sia finalizzata al sostegno, riabilitazio-	
	ne, assistenza, istituzione, educazione e rieducazione dei	
	seguenti soggetti:	
	- disabili fisici, psichici, psico-fisici e sensoriali;	
	- ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamen-	
	to psichiatrico, tossicodipendenti, alcoolisti, minori in età	
	lavorativa in situazione di difficoltà familiare, extracomu-	
	nitari in precarie condizioni economiche e sociali, anziani,	
	infermi, ammalati, invalidi civili e militari, persone senza	
	fissa dimora, nomadi, perseguitati religiosi e politici, con-	
	dannati ammessi alle misure alternative alla detenzione di	
	cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991 numero 381 ed e-	
	ventuali successive modifiche, ex detenuti, nonché l'assi-	
	stenza ed il sostegno dei familiari e congiunti delle sopra	
	citate fasce sociali.	
	6.3 La cooperativa si propone inoltre di promuovere l'incon-	
	tro tra i summenzionati soggetti e le manifestazioni artisti-	
	co-culturali via via promosse, di favorire il recupero di	
	percorsi culturali attraverso la mediazione degli operatori	
	della cooperativa posti quali momenti di discussione ed ela-	
	borazione delle opere d'arte o dei percorsi culturali in modo	
	da consentire alle persone il riappropriarsi, e quindi anche	
	9	

	la crescita, di percorsi e spazi interiori.	
	6.4 La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualisti-	
	co, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elen-	
	cati, nonchè compiere tutti gli atti, le transazioni e con-	
	cludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobilia-	
	re, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la rea-	
	lizzazione degli scopi e delle attività sociali, il tutto	
	sempre e comunque come attività non prevalente, ma esclusiva-	
	mente accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto	
	sociale, nè rivolta nei confronti del pubblico, nel rispetto,	
	in particolare, delle disposizioni dettate in materia dal d.	
	lgs. 385/93, con esclusione delle attività di cui al d. lgs.	
	58/98 e successive integrazioni e modificazioni, e comunque	
	nel rispetto della normativa vigente in materia. A tale scopo	
	può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello i-	
	stituzionale, comprese l'Unione Europea, banche private e	
	d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli	
	d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro	
	al fine di raggiungere gli scopi prefissati. Nello svolgimen-	
	to della propria attività, la società potrà assumere ed ese-	
	guire appalti pubblici e/o privati.	
	6.5 E' tassativamente esclusa ogni e qualsiasi attività pro-	
	pria delle professioni intellettuali che, ove eventualmente	
	necessaria, sarà svolta personalmente, direttamente e sotto	
	la personale responsabilità di professionisti abilitati ai	
	10	

	sensi di legge e sarà esercitata nel rispetto delle norme di	
	legge, dei regolamenti e delle consuetudini che regolano	
	l'attività medesima.	
	6.6 La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed	
	organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le atti-	
	vità previdenziali assistenziali e mutualistiche.	
	6.7 La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo coo-	
	perativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies C.C.	
	6.8 La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento	
	della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza	
	e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi e-	
	sclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.	
	TITOLO III SOCI	
	ART. 7	
	CATEGORIE E REQUISITI DEI SOCI - DIRITTI E OBBLIGHI - SCAMBIO	
	MUTUALISTICO - DOMICILIO SOCI	
	7.1. I soci si distinguono in:	
	a) "Soci cooperatori": i soci cooperatori prestano la propria	
	attività di lavoro remunerato, in modo da ottenere, tramite	
	la gestione in forma associata e con la prestazione della	
	propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le	
	migliori condizioni economiche, professionali e sociali.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena ca-	
	pacità di agire, e in particolare coloro che abbiano maturato	
	11	

	una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto	
	della cooperativa e che attivamente possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavo-	
	rativa e professionale. Ai sensi dell'art. 14 della legge	
	59/92 è consentita l'ammissione degli elementi tecnici ed am-	
	ministrativi nel numero necessario al buon funzionamento del-	
	la società.	
	Il numero dei "soci cooperatori" è illimitato e variabile ma	
	non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Se successivamente alla costituzione il numero dei "soci coo-	
	operatori" diviene inferiore a quello stabilito dalla legge,	
	esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno,	
	trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta	
	in liquidazione.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consentita dalla legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio cooperatore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il	
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati	
	da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministra-	
	zione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	b) "Soci in prova": Ai sensi dell'art. 2527 comma 2 cod. civ	
	12	

	i soci in prova sono ammessi in una categoria speciale in	
	virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro in-	
	serimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso	
	superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al	
	termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è ammes-	
	so a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperato-	
	ri.	
	Il socio in prova può partecipare alle assemblee sociali, ma	
	non ha diritto di voto; i soci in prova hanno diritto ad un	
	ristorno in misura ridotta e con modalità stabilite dall'or-	
	gano amministrativo; i soci in prova hanno gli stessi obblighi	
	dei "soci cooperatori".	
	Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto l'organo	
	amministrativo provvederà al ripristino dei rapporti previsti	
	dalla legge o dall'atto costitutivo.	
	c) "Soci volontari": I "soci volontari" prestano la loro at-	
	tività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solida-	
	rietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.	
	Fermo quanto previsto dell'art. 2522, comma 2 cod. civ., pos-	
	sono essere comunque ammesse come soci persone giuridiche	
	pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanzia-	
	mento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio atti-	
	13	

	vità identiche o affini con quella della cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie soprain-	
	dicate.	
	7.2 I soci hanno i diritti che spettano loro per legge inclu-	
	so il diritto di:	
	a) partecipare alle deliberazioni dell'assemblea ed all'ele-	
	zione delle cariche sociali;	
	b) usufruire dei servizi della cooperativa nei modi e nei li-	
	miti fissati dalle legge, dallo statuto, dai regolamenti e	
	dalle deliberazioni degli organi sociali;	
	c) ricevere dall'organo amministrativo notizie sugli affari	
	sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i	
	libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Fermo ogni obbligo sancito dalla legge e dal presente statuto,	
	ogni socio, per il fatto della sua partecipazione alla coope-	
	rativa, si obbliga a:	
	- osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti	
	interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	- prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa secondo	
	le esigenze in atto e secondo quanto previsto negli appositi	
	regolamenti;	
	- astenersi dal tenere comportamenti che impediscano alla co-	
	operativa di riporre affidamento nella sua attitudine perso-	
	nale e professionale a partecipare all'attività sociale e al	
	14	

	conseguimento degli scopi sociali.	
	I soci sono obbligati inoltre a:	
	- versare, secondo le modalità stabilite dall'organo ammini-	
	strativo e nel rispetto delle norme di legge il capitale	
	sottoscritto e il sovrapprezzo eventualmente determinato dal-	
	l'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta	
	degli amministratori, nonché le spese di istruttoria per	
	l'ammissione.	
	7.3. La prestazione di lavoro del socio cooperatore e il re-	
	lativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da	
	appositi regolamenti interni, redatti dall'organo amministra-	
	tivo ed approvati dall'Assemblea dei soci ai sensi di legge.	
	I regolamenti interni potranno definire altresì i parametri	
	di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza	
	dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi azien-	
	dale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	I regolamenti interni dovranno definire comunque la tipologia	
	dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma al-	
	ternativa, con i soci lavoratori; essi dovranno contenere in	
	ogni caso quanto prescritto dalla legge e dovranno essere de-	
	positati nei termini di legge presso gli uffici competenti.	
	Nei medesimi regolamenti saranno altresì disciplinate le pre-	
	stazioni di lavoro dei "soci volontari" e i parametri e le	
	modalità di rimborso delle spese da essi effettivamente so-	
	stenute e documentate, ai sensi dell'art. 4 della legge	
	15	

	381/1991.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autono-	
	mo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione con-	
	tro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai	
	sensi del sopracitato art. 4 della legge 381/1991. Ai soci	
	volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese	
	effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parame-	
	tri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei	
	soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con ammi-	
	nistrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari pos-	
	sono essere utilizzate in misura complementare e non sostitu-	
	tiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professio-	
	nali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Il tutto nel rispetto comunque delle inderogabili disposizio-	
	ni di legge in materia.	
	7.4 Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti	
	con la società, è quello risultante dal libro dei soci.	
	Ciascun socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni va-	
	riazione dei dati previsti dal presente articolo.	
	ART. 8	
	PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	16	

	all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:	
	se persona fisica :	
	- autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome,	
	luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, cittadi-	
	nanza, titolo di studio, competenze professionali o titoli	
	specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettro-	
	nica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento; se	
	cittadino straniero extra comunitario alla domanda dovrà es-	
	sere allegata copia del permesso di soggiorno in Italia;	
	Se persona giuridica :	
	- denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, de-	
	vono indicare i dati sociali e il nominativo della persona	
	delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa,	
	nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che	
	ha deciso l'adesione.	
	Si deve indicare inoltre:	
	- i motivi della richiesta	
	- la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto	
	nonché il tipo e le condizioni dell'ulteriore rapporto di la-	
	voro che il socio intende instaurare in conformità con il	
	presente statuto e con gli appositi regolamenti, che esami-	
	nerà, riconoscendo espressamente nella domanda di averne pre-	
	so visione;	
	- l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che	
	non dovrà comunque essere inferiore nè superiore ai limiti di	
	17	

	legge e di statuto.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli	
	altri documenti e notizie che l'organo amministrativo ri-	
	chiedesse a migliore documentazione della domanda di ammis-	
	sione.	
	Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:	
	- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti	
	ed alle deliberazioni degli organi sociali;	
	- obbligarsi a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e al-	
	lo stato dell'attività svolta, secondo le esigenze in atto e	
	secondo quanto previsto dai regolamenti interni, ferme re-	
	stando le esigenze della Cooperativa, e fermo il rispetto di	
	ogni norma di legge in materia.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione pre-	
	sa all'unanimità dagli amministratori su domanda dell'inte-	
	ressato. La deliberazione di ammissione deve essere comunica-	
	ta all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	18	

	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pro-	
	nunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accol-	
	te, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione dei nuovi soci.	
	ART. 9	
	QUOTE	
	Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore	
	o superiore ai limiti previsti dalla legge	
	All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di	
	almeno il 25% della quota sottoscritta e l'intero sovrapprez-	
	zo, se dovuto salvo quanto stabilito nell'atto costitutivo.	
	Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un im-	
	porto almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione	
	o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche deter-	
	minate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;	
	in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la poliz-	
	za o la fideiussione con il versamento del corrispondente im-	
	porto in danaro.	
	Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento del-	
	le quote sottoscritte può, previa intimazione da parte degli	
	19	

	amministratori, essere escluso a norma del combinato disposto	
	degli artt. 2531 e 2533, cod. civ..	
	ART. 10	
	MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO	
	Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natu-	
	ra e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal	
	quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispondenti	
	a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere	
	integralmente liberate al momento della sottoscrizione.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di	
	una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria	
	con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi asse-	
	gnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la	
	prestazione d'opera o di servizi a favore della società.	
	In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere so-	
	stituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del	
	corrispondente importo in danaro presso la società.	
	ART. 11	
	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessio-	
	ne della quota e per morte del socio.	
	In questi casi il socio che cessa di far parte della coopera-	
	tiva risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si	
	sono verificati tali eventi per il pagamento della quota so-	
	ciale sottoscritta e non versata.	
	20	

	In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi e-	
	redi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del	
	codice civile.	
	ART. 12	
	CESSIONE DELLE QUOTE	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata	
	dagli amministratori, con voto unanime.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità	
	dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che concede l'entrata di un socio deve co-	
	munque avvenire con le maggioranze di cui all'art.8.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	21	

	sizione al tribunale.	
	ART. 13	
	VINCOLI SULLE QUOTE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli.	
	ART. 14	
	RECESSO	
	Fermo restando quanto previsto dall'art. 2473 c.c., hanno il	
	diritto di recedere in qualsiasi momento con preavviso di tre	
	mesi i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione o che non si trovino più in condizione sia per	
	motivi soggettivi che oggettivi, di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società.	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso,	
	gli amministratori devono darne immediata comunicazione al	
	socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comu-	
	nicaione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra	
	socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiu-	
	sura dell'esercizio successivo.	
	22	

	ART. 15	
	ESCLUSIONE	
	Gli amministratori possono deliberare l'esclusione nei con-	
	fronti del socio:	
	1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	3. nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;	
	4. nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;	
	5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma c.c.;	
	6. che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmen-	
	te agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la coopera-	
	tiva;	
	7. svolga o tenti di svolgere attività concorrenziali o in	
	contrasto con gli interessi della cooperativa;	
	8. assuma comportamenti giudicati dal consiglio di ammini-	
	strazione non consoni all'immagine e al buon nome della so-	
	cietà.	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un	
	preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base del-	
	la deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclu-	
	sione debbono essere comunicate al socio con lettera racco-	
	mandata.	
	23	

	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal-	
	la comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART. 16	
	MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla li-	
	quidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo	
	successivo.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla so-	
	cietà, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se	
	sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante co-	
	mune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta	
	la divisione.	
	ART. 17	
	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	
	sione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle	
	somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle per-	
	dite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate	
	a titolo di soprapprezzo, Il pagamento deve essere fatto en-	
	24	

	tro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessio-	
	ne della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il	
	rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso ter-	
	mine sono responsabili verso la società gli eredi del socio	
	defunto.	
	Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha	
	diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo	
	scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della	
	propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tut-	
	ti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.	
	L'assemblea può deliberare, su proposta dell'organo ammini-	
	strativo che decorso un anno da quando sono divenute esigibi-	
	li, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, e-	
	sclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla	
	riserva ordinaria.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 18	
	PATRIMONIO	
	25	

	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dalla riserva formata dai versamenti a titolo di sovrapprezzo:	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;	
	e) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;	
	f) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita della società nè in caso di scioglimento della società medesima.	
	Per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la cooperativa con il suo patrimonio	
	ART. 19	
	CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è formato	
	26	

	to da un numero illimitato di quote del valore nominale cia-	
	scuna non inferiore nè superiore ai limiti di legge, nel ri-	
	spetto della disposizione di cui all'art. 2525 cod. civ.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'at-	
	to costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519	
	2°c. del codice civile.	
	La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento	
	nelle forme previste dalla legge.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta mo-	
	tivata degli amministratori.	
	ART. 20	
	BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentu-	
	no) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, ai sensi di legge.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabi-	
	liti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assem-	
	blea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5	
	del presente statuto, la destinazione degli utili.	
	Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è	
	presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura	
	27	

	dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta dalla sopra-	
	detta chiusura ricorrendo le condizioni previste dal secondo	
	comma dell'art. 2364 cod. civ; in questi casi gli amministra-	
	tori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 cod.	
	civ., le ragioni della dilazione.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci nè durante	
	la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della società.	
	La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione degli utili annuali destinandoli secondo quanto	
	stabilito al successivo articolo 22 e nel rispetto dell'art.	
	4 che precede.	
	Qualora per disposizioni di legge fosse consentita l'emissio-	
	ne di strumenti finanziari, la remunerazione degli strumenti	
	medesimi non potrà essere superiore al limite disposto per i	
	requisiti della mutualità prevalente.	
	ART. 21	
	RISTORNI	
	La stessa assemblea che approva il bilancio può deliberare la	
	erogazione ai soci cooperatori, a titolo di ristorno, di un	
	ulteriore trattamento economico , in misura non superiore ai	
	limiti di legge, nel rispetto delle condizioni stabilite dal-	
	la normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto	
	e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno di cui sopra compete ai soci cooperatori in pro-	
	porzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno pre-	
	28	

	stata e comunque in base a criteri obiettivi, determinati dal	
	Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della parità di	
	trattamento.	
	Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile	
	l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b)	
	dell'articolo 22 del presente statuto.	
	ART. 22	
	DESTINAZIONE UTILE	
	La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	legale, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia	
	durante la vita della società che all'atto del suo sciogli-	
	mento;	
	b) il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente	
	maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla co-	
	stituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito ai	
	sensi di legge;	
	c) alla costituzione o all'incremento di altri fondi di ri-	
	serva nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che ap-	
	prova il bilancio e nel rispetto della applicabili norme di	
	legge.	
	Gli eventuali utili residui sono destinati all'erogazione di	
	un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla	
	29	

	Assemblea che approva il bilancio e che non potrà essere su-	
	periore a quanto stabilito dall'art 2514 comma 1 lettera	
	a) e quindi non superiore all'interesse dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capi-	
	tale effettivamente versato.	
	I dividendi potranno essere distribuiti solo se il rapporto	
	tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della	
	società è superiore ad un quarto	
	Potrà essere destinata a dividendo non oltre la metà degli u-	
	tili, il tutto nel rispetto dell'art. 2545 quinquies, 2° co.,	
	cod. civ..	
	TITOLO V ORGANI SOCIALI	
	ART. 23	
	ORGANI SOCIALI	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il consiglio di amministrazione o l'amministratore uni-	
	co;	
	c) il collegio sindacale (qualora si verificano i presupp-	
	posti di legge previsti dall'art. 2543 c.c.).	
	CAPO I	
	ASSEMBLEA	
	ART. 24	
	DEFINIZIONE	
	Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante delibe-	
	30	

	razione assembleare.	
	L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue de-	
	liberazioni prese in conformità dello statuto e della legge	
	vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissen-	
	zienti.	
	ART. 25	
	MODALITA' DI CONVOCAZIONE	
	L'assemblea deve essere convocata in tutti i casi previsti	
	dalla legge.	
	L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede so-	
	ciale purchè nel territorio dello Stato italiano.	
	La convocazione è effettuata, nel rispetto delle norme di	
	legge, mediante:	
	- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante nel	
	Registro delle Imprese, ovvero	
	- mediante lettera consegnata con lettera raccomandata con	
	avviso di ricevimento, ovvero può essere consegnato a mano e	
	controfirmato per ricevuta dal destinatario, ovvero può esse-	
	re comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo	
	(compresi telefax, posta elettronica o altri mezzi similari)	
	purché, in ogni caso, sia garantita la prova della avvenuta	
	spedizione.	
	La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, gior-	
	no ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	31	

	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato	
	anche il giorno per la seconda convocazione che però non può	
	aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il	
	giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avvi-	
	so, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni	
	dalla data della prima.	
	In ogni caso la deliberazione si intende adottata anche se	
	l'assemblea non è stata convocata in conformità alle prece-	
	denti disposizioni, purchè ad essa partecipino tutti i soci	
	ai sensi di legge, e tutti gli amministratori e sindaci, -	
	questi ultimi se nominati -, siano presenti o informati della	
	riunione e del suo oggetto, e nessuno si opponga alla tratta-	
	zione dell'argomento.	
	ART. 26	
	COMPETENZE E	
	QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	Spetta all'Assemblea:	
	1. determinare le linee generali dell'attività della	
	cooperativa;	
	2. approvare i bilanci;	
	3. distribuire gli utili;	
	4. approvare i regolamenti interni;	
	5. procedere alla elezione delle cariche sociali e de-	
	terminare la misura dei relativi compensi;	
	6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli am-	
	32	

	ministratori e dei sindaci;	
	7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti	
	dalla legge alla sua competenza.	
	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa	
	riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che u-	
	no o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano	
	fatto richiesta.	
	Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:	
	l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita	
	con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il	
	50% (cinquanta per cento) + 1 (uno) dei voti spettanti alla	
	totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.	
	In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza	
	dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbe-	
	ro dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il nume-	
	ro dei soci partecipanti.	
	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni	
	dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazio-	
	ni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto	
	sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci,	
	si applicano i quorum di seguito previsti:	
	l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, deli-	
	bera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino	
	più del 50% (cinquanta per cento) dei voti spettanti alla to-	
	33	

	talità dei soci.	
	ART. 27	
	DIRITTO DI VOTO	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio	
	in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto..	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della quota posseduta.	
	Non è previsto il voto plurimo.	
	ART. 28	
	DELEGHE DI VOTO E	
	MODALITA' DI FUNZIONAMENTO	
	DELL'ASSEMBLEA	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da	
	altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per i-	
	scritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla	
	società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo	
	di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni	
	patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo	
	da chi sia espressamente indicato nella delega.	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero,	
	qualora la società sia gestita da un Consiglio di Ammini-	
	strazione dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	34	

	ovvero, in loro mancanza, dalla persona designata dagli in-	
	tervenuti.	
	Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle	
	votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato	
	conto nel verbale.	
	Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio,	
	designato nello stesso modo, salvo il caso cui il verbale	
	venga redatto da un Notaio.	
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano.	
	Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro	
	che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di	
	voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il si-	
	stema del ballottaggio.	
	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto	
	dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	ART. 29	
	ASSEMBLEE SEPARATE	
	Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la	
	propria attività in più province ovvero se ha più di cinque-	
	cento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha	
	un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro,	
	il presente statuto dovrà prevedere lo svolgimento di assem-	
	blee separate ai sensi dell'articolo 2540 c.c.	
	35	

	ART. 30	
	ASSEMBLEE SPECIALI	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del di-	
	ritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c.	
	per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.	
	CAPO II	
	L'AMMINISTRAZIONE	
	ART. 31	
	COMPOSIZIONE	
	La società e' amministrata:	
	a) o da un Amministratore Unico	
	b) o da un Consiglio di Amministrazione, composto da un mini-	
	mo di due ad un massimo di nove membri, secondo quanto deter-	
	minato dall'assemblea all'atto della nomina.	
	L'Amministratore unico o i membri del Consiglio di Ammini-	
	strazione sono nominati dall'Assemblea.	
	Gli amministratori sono scelti comunque tra i soci iscritti	
	nel libro soci, nel rispetto delle norme di legge al riguardo.	
	Gli amministratori restano in carica per tutto il tempo che	
	verrà stabilito all'atto della nomina e quindi anche a tempo	
	indeterminato e sono rieleggibili.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni di ufficio e può essere assegnato loro un compen-	
	so.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	36	

	per ragioni di ufficio e può essere assegnato loro un	
	compenso.	
	I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti al-	
	l'atto della nomina o successivamente dall'Assemblea.	
	E' prevista altresì la possibilità di prevedere da parte	
	dell'assemblea un trattamento di fine mandato a favore	
	dell'organo amministrativo anche attraverso la stipula di po-	
	lizze assicurative.	
	ART. 32	
	DISCIPLINA DEL	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il	
	Presidente, se non è nominato dall'Assemblea.	
	Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione sono adottate	
	con metodo collegiale.	
	Il Consiglio, se nominato, si raduna sia nella sede della so-	
	cietà, sia altrove, purchè nel territorio dello Stato, tutte	
	le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne	
	sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri con specifi-	
	ca indicazione degli argomenti da iscrivere nell'ordine del	
	giorno.	
	La convocazione è effettuata mediante:	
	- lettera raccomandata o telegramma spediti a ciascun ammini-	
	stratore, e sindaco se nominato, almeno cinque giorni prima	
	dell'adunanza, ovvero	
	37	

	- mediante lettera consegnata agli amministratori stessi, e	
	ai sindaci se nominati, a mano, con lettera raccomandata con	
	avviso di ricevimento, ovvero può essere consegnato a mano e	
	controfirmato per ricevuta dal destinatario, ovvero può esse-	
	re comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo	
	(compresi telefax, posta elettronica o altri mezzi simili)	
	purché, in ogni caso, sia garantita la prova della avvenuta	
	spedizione. e sottoscritta da costoro per ricevuta entro il	
	predetto termine.	
	L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e	
	l'ora della riunione, nonchè gli argomenti all'ordine del	
	giorno.	
	Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le forma-	
	lità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministra-	
	zione qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti	
	i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la	
	presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni	
	sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.	
	Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Se-	
	gretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.	
	ART. 33	
	COMPETENZE	
	La gestione della società spetta all'Organo Amministrativo.	
	Esso Organo è investito di tutti i poteri di ordinaria e	
	38	

	straordinaria amministrazione, salvo soltanto quanto in forza	
	di legge o del presente statuto sia riservato alla decisione	
	dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione, salvi i divieti di legge,	
	può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi	
	membri determinando i limiti della delega.	
	ART. 34	
	POTERI DI RAPPRESENTANZA	
	La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte	
	ai terzi ed in giudizio spettano:	
	- all'Amministratore Unico ovvero, se la società e' gestita	
	da un Consiglio di Amministrazione,	
	- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonchè	
	- agli Amministratori delegati, se nominati, nei limiti delle	
	rispettive deleghe. L'Organo Amministrativo può nominare pro-	
	curatori per determinati atti o categorie di atti.	
	CAPO III	
	CONTROLLO	
	ART. 35	
	Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qua-	
	lora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di Control-	
	lo, la gestione societaria sarà controllata da un Collegio	
	Sindacale composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) sup-	
	plenti nominati con decisione dei soci.	
	Il Collegio sindacale esercita il controllo contabile e vigi-	
	39	

	la sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto	
	dei principi di corretta amministrazione ed in particolare	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile adottato dalla società e sul suo concreto funziona-	
	mento.	
	I requisiti dei sindaci, la loro durata in carica e la retri-	
	buzione degli stessi, nonché il funzionamento dell'organo di	
	controllo e i relativi poteri e doveri, sono disciplinati	
	dalle norme di legge in materia.	
	E' fatta salva la nomina di ogni altro organo di controllo	
	che fosse previsto da norme inderogabili di legge.	
	TITOLO VI SCIoglimento - LIQUIDAZIONE	
	ART. 36	
	SCIoglimento	
	In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà	
	ad assumere le necessarie delibere ai sensi dell'art. 2487	
	cod. civ e delle applicabili norme di legge in materia.	
	In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio so-	
	ciale, dedotto soltanto il capitale sociale, e i dividendi e-	
	ventualmente maturati e deliberati e non riscossi, saranno	
	devoluti a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione previsti dalla legge.	
	ART. 38	
	MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO	
	Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto co-	
	40	

	stitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la	
	scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo	
	V, capo X, sezione II e III del codice civile.	
	TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 39	
	La cooperativa non può modificare la propria natura di coope-	
	rativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta il	
	suo scioglimento ai sensi del comb. disp. artt. 2545 duode-	
	cies e 2484 n. 7 cod. civ.	
	Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono	
	inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi	
	modifica di tali clausole comporta lo scioglimento della so-	
	cietà ai sensi del comb. disp. artt. 2545 duodecies e 2484 n.	
	7 cod. civ.	
	ART. 40	
	L'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci che de-	
	terminano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica e ogni altro regolamento previsto	
	dalla legge; compete all'assemblea dei soci approvare, modi-	
	ficare o abrogare detti regolamenti.	
	Per quanto non regolato dall'atto costitutivo e dal presente	
	statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi in	
	materia.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale,	
	41	